

AnaCredit: aggiornamento documentazione sul sito internet e comunicazione di avvio della fase di collaudo.

Con riferimento alla rilevazione AnaCredit di cui alla Circolare n. 297 del 16 maggio 2017: "Rilevazione dei dati granulari sul credito istruzioni per gli intermediari segnalanti" informa che sono stati aggiornati gli elenchi intermediari tenuti alle segnalazioni su base mensile e su base trimestrale nonché l'elenco delle banche esonerate segnalazioni¹. Tale aggiornamento è stato effettuato, sulla base delle previsioni contenute nella suddetta Circolare e nella Guideline on the procedure for the collection of granular credit and credit risk data (ECB/2017/38), per tener conto della nascita di nuovi intermediari, delle dinamiche di composizione dei gruppi bancari, delle recenti operazioni di riorganizzazione aziendale e dell'esito del coordinamento con le altre Banche centrali nazionali.

Si informa inoltre che:

a) La sezione del sito *internet* della Banca d'Italia dedicata al progetto AnaCredit è stata aggiornata con la seguente documentazione:

- gli schemi XML (xsd) di ciascuna survey, comprensivi di una prima lista di valori previsti per alcune variabili. Si ricorda che gli intermediari sono tenuti alla validazione di ciascun messaggio con tali schemi al fine di identificare, preliminarmente all'invio alla Banca d'Italia, eventuali anomalie attinenti alla struttura del messaggio, al formato e ai valori di tali variabili;
- il "Manuale per i segnalanti AnaCredit versione 1.1", che descrive le caratteristiche generali della piattaforma di raccolta delle informazioni e le relative modalità di registrazione, autenticazione e accesso. Il Manuale, inoltre, contiene istruzioni riguardanti la predisposizione, la trasmissione delle survey e i controlli che verranno effettuati sui dati²;

https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazionedati-granulari/index.html

Il Manuale verrà integrato quanto prima con il glossario in italiano dei controlli definiti con la BCE e applicati alle rilevazioni.



- le Question and Answer (Q&A) aggiornate³, rispetto alla versione precedente, sulla base dei quesiti ricevuti negli ultimi mesi e delle risposte concordate con la Banca Centrale Europea; le stesse sono da considerarsi parte integrante dell'AnaCredit Reporting Manual.
- b) Da fine marzo è disponibile l'ambiente di collaudo (alias certificazione)⁴ utilizzabile da tutti gli intermediari che intendano svolgere attività di test.

A tale proposito, si precisa che:

- gli intermediari potranno accedere al suddetto ambiente di collaudo utilizzando la stessa credenziale applicativa (quindi gli stessi certificati di autenticazione e crittografia) valida per l'ambiente di dell'Anagrafe Soggetti e della Centrale dei rischi (cfr. "Modalità di scambio delle informazioni concernenti il servizio centralizzato dei rischi"⁵). Gli intermediari interessati a condurre le attività di test ma sprovvisti della suddetta credenziale dovranno registrarla tramite la procedura disponibile sul sito della Banca d'Italia al link https://certmft.bancaditalia.it/ descritta nel "Gestione credenziali application to application (A2A)"6; per completare l'accreditamento dovrà essere successivamente inviato l'apposito modulo all'indirizzo di posta elettronica certificata res@pec.bancaditalia.it⁷;
- gli intermediari partecipanti al collaudo possono utilizzare, per la segnalazione delle controparti che verranno segnalate in AnaCredit⁸, i "codici censito" presenti nell'ambiente di esercizio dell'Anagrafe dei soggetti; per quanto ovvio si precisa che gli importi segnalati ai fini dei test, così come i codici dei contratti e degli strumenti abbinati alle suddette controparti, saranno espressi in valori fittizi;

https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccoltadati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari/index.html

⁴ Raggiungibile al link https://certmft.bancaditalia.it/a2a/

⁵ Cfr. https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/modalita di scambio VER 8.2.pdf

Gr. https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/accreditamento-cr/FREE-Manuale per la gestione credenziali A2A v1.2.pdf
Nel modulo andrà selezionato l'ambiente di "collaudo".

⁸ Cfr. Circolare n. 297/2017 Cap. 1, Sez. 1, Par. 3 "Controparti da segnalare".



- le eventuali comunicazioni di rilievo che gli intermediari riceveranno nella fase di collaudo, in esito ai test sui controlli di completezza anagrafica, non devono dar luogo ad alcun follow up; pertanto non sarà necessario "chiudere" la comunicazione di rilievo relativa alla completezza anagrafica - ricevuta in ambiente di test - tramite una variazione degli attributi anagrafici delle controparti segnalate;
- le date contabili di riferimento da utilizzare ai fini dei collaudi sono quelle relative al periodo dicembre 2017 marzo 2018;
- il set di controlli verrà progressivamente implementato⁹ ed applicato alle date contabili disponibili per i collaudi, pertanto gli eventuali rilievi prodotti, anche per effetto di ricontrolli, saranno sempre coerenti con l'ultimo set di controlli valido.

Considerato che AnaCredit (componente nazionale) partirà con la data contabile del 30 giugno 2018 (termine di inoltro: 3 settembre 2018) 10 gli enti segnalanti devono comunicare a questo Istituto entro il 30 maggio p.v. i recapiti telefonici e gli indirizzi email del personale incaricato di seguire la rilevazione AnaCredit, unitamente agli indirizzi di posta elettronica certificata aziendale (e di altre eventuali caselle funzionali) da utilizzare per le comunicazioni ufficiali sulla rilevazione in questione. Tali informazioni dovranno essere inviate alla casella funzionale: anacredit@bancaditalia.it, che potrà essere utilizzata anche per inoltrare eventuali quesiti sulla rilevazione AnaCredit e sulle attività di collaudo.

⁹ Anche per effetto dell'allineamento del sistema di *data quality management* della Banca d'Italia alla lista di "validation checks" della Banca Centrale Europea (https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/AnaCredit_validation_checks20170 8.en.pdf).

 $[\]overline{^{10}}$ Salvo quanto diversamente indicato per ciascun intermediario nei sopra citati elenchi.